



**Procura della Repubblica  
Direzione Distrettuale Antimafia  
Trieste**

Prot. n. 3597/2023

**Al Questore di**

**TRIESTE  
UDINE  
GORIZIA  
PORDENONE  
VENEZIA**

anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

**al Comandante Provinciale dei Carabinieri di**

**TRIESTE  
UDINE  
GORIZIA  
PORDENONE  
VENEZIA**

anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

**al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di**

**TRIESTE  
UDINE  
GORIZIA  
PORDENONE  
VENEZIA**

anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

**al Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale  
al Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria  
al Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera  
al Dirigente del Compartimento di Polizia Postale  
anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;**

**FVG  
FVG  
FVG  
FVG**

**al Comandante della Sezione Anticrimine R.O.S. Carabinieri  
al Comandante del N.A.S.  
al Comandante del N.O.E.  
al Comandante del Nucleo T.P.C. (Tutela Patrimonio Culturale)  
al Comandante del Nucleo Operativo Protezione N.O.P.  
al Capo Sezione della D.I.A.  
al Dirigente dell'Ufficio Polizia Marittima  
al Dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera  
ai Comandanti delle Polizie Locali del Circondario di  
al Direttore Marittimo  
al Comandante Provinciale VV.FF.  
al Direttore del Servizio Forestale Regionale  
al Direttore dell'Agenzia delle Entrate  
al Direttore dell'Agenzia delle Dogane  
al Direttore dell'INPS**

**UDINE  
"  
"  
"  
"  
TRIESTE  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
"**

al Direttore dell'INAIL  
al Direttore dell'Ispettorato del Lavoro  
al Direttore Generale dell'A.S.U.G.I.

“  
“  
“

al Direttore della Casa Circondariale di

TRIESTE  
UDINE  
TOLMEZZO  
GORIZIA  
PORDENONE

ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.  
al personale amministrativo interessato

SEDE  
SEDE

e, per conoscenza,

al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello  
ai colleghi Sostituti

SEDE  
SEDE

**OGGETTO: modalità di compilazione degli elenchi mensili dei reati commessi  
da persone ignote ex artt. 415 c.p.p. e 107 bis disp. att. c.p.p.  
in rapporto all'adempimento indicato dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p.  
DIRETTIVA**

In data 31.8.2021 avevo inoltrato alle SS.VV. una direttiva concernente la corretta esecuzione dell'adempimento indicato dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p., posto che nella prassi s'erano verificati frequenti errori, produttivi di inutili aggravii di lavoro per il personale amministrativo di questa Procura.

Ora sorge una duplice esigenza: da un lato va richiamata quella direttiva, poiché tuttora la prassi applicativa dell'avviso alle persone offese non rispetta sempre il vigente assetto normativo: e dall'altro va formulata un'ulteriore direttiva sulla compilazione degli elenchi mensili dei reati commessi da persone ignote, elenchi che non devono assolutamente includere i casi in cui le persone offese da tali reati abbiano chiesto d'essere avvisate della richiesta di archiviazione od abbiano comunque diritto a ricevere tale avviso.

Conviene articolare in due distinti paragrafi la corretta risposta a tali tematiche.

**1. Gli adempimenti indicati dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p.**

Come già avevo indicato nella citata mia direttiva dd. 31.8.2021 – che ora trascrivo pedissequamente, per comodità di lettura –, la persona offesa di qualunque reato ha diritto di chiedere, nella sua istanza punitiva ovvero con atto successivo, di voler essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero: ne discende che, qualora tale richiesta non sia stata effettuata, questo Ufficio non è tenuto ad avvisare detta persona offesa che il Pubblico Ministero ha presentato richiesta di archiviazione e che l'interessato può prendere visione degli atti e presentare opposizione entro venti giorni.

Un'eccezione a tale regola generale è tuttavia imposta dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p., il quale testualmente dispone che **“per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.”**

Tale avviso, dunque, va effettuato anche alle persone offese che non abbiano chiesto d'essere avvisate della richiesta d'archiviazione da parte del P.M. . Esso non è prescritto per qualsiasi reato, ma solo per i seguenti:

1. furto con introduzione in un luogo di privata dimora ex art. 624 bis primo comma c.p.;
2. furto con strappo (o “scippo”) ex art. 624 bis secondo comma c.p.;
3. reati commessi con violenza alla persona, e cioè (con elencazione esemplificativa limitata alle ipotesi più frequenti in cui la persona offesa non sia solita chiedere espressamente tale avviso, e ciò nondimeno esso debba essere effettuato) i reati di cui agli artt.:
  - o 581 c.p.;
  - o 582 c.p. comunque aggravato;
  - o 609 bis e seguenti c.p.;
  - o 610 c.p.;
  - o 614 ultimo comma c.p.;
  - o 628 c.p.;
  - o 629 c.p.;
  - o 634 c.p.;
  - o 635 primo comma c.p. .

Dunque esclusivamente per le ipotesi di reato ora indicate, e non per altre, ha un concreto significato la cautela – che questo Ufficio ha già raccomandato anni addietro – di apporre nella parte conclusiva di ogni verbale di denuncia o di dichiarazioni della persona offesa, la seguente dicitura (ovvero altra avente simile significato):

**“Prendo atto che la legge prevede che il Pubblico Ministero debba obbligatoriamente avvisarmi, ex art. 408 comma 3 bis c.p.p., nel caso intenda chiedere l'archiviazione del presente procedimento, e che in tal caso entro trenta giorni io possa prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Rinuncio fin d'ora a tale avviso qualora la richiesta di archiviazione venga formulata per essere rimasti ignoti gli autori del reato ovvero, per i soli reati perseguibili a querela, qualora la richiesta di archiviazione venga formulata per mancanza di tempestiva querela da parte mia”.**

Nell'esperienza pratica, invece, lo scrivente ha constatato che tale dicitura viene apposta in molti verbali di denuncia per le più varie ipotesi di reato, come ad esempio quelle ex artt. 624, 625 c.p. o ancora ex art. 640 ter c.p. e/o ex art. 615 ter c.p. – fattispecie queste ultime, fra l'altro, di competenza distrettuale, sicché la presente direttiva va necessariamente inviata a tutti gli Uffici del distretto –.

L'apposizione di tale inutile dicitura per reati diversi da quelli sopra indicati (che sono soltanto, lo si ripete, i delitti commessi con violenza alla persona ed il reato di cui all'art. 624 bis c.p.) non ha un effetto neutro, poiché induce la persona offesa a ritenere d'aver diritto a quell'avviso, che invece non è previsto nel suo caso: e perciò, quando la persona offesa affermi di non voler rinunciare all'avviso (che non le spetterebbe), questo Ufficio, dovendo interpretare tale affermazione come espressa richiesta di essere informata dell'archiviazione, viene gravato di una formalità non prevista dalla legge e resasi necessaria soltanto a causa della scorretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del relativo problema.

Ciò premesso, raccomando un sovrappiù di attenzione e di prudenza nell'apposizione della sopraindicata dicitura esclusivamente allorché si tratti dei reati previsti dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p., e non allorché si tratti di qualunque altro reato.

Reitero in proposito due indispensabili precisazioni, concernenti sempre e soltanto i reati previsti dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p.:

- se l'avviso obbligatorio è rinunciabile, ciò non significa che la persona interessata debba per forza rinunciarvi: se dunque la parte lesa, dopo essere stata da voi invitata in tal senso, voglia comunque essere avvisata pure nei casi sopra indicati, è nel suo pieno diritto: pertanto l'ufficiale di p.g. precedente lo farà constare a verbale;
- la dicitura sulla rinuncia all'avviso obbligatorio riguarda nel primo caso i procedimenti a carico di ignoti – e dunque quando si sia in presenza di un autore già identificato tale dicitura è completamente inutile, e pertanto non occorre apporla –; e riguarda nel secondo caso i procedimenti in cui la persona offesa non intenda presentare querela – e dunque quando la persona offesa presenti querela tale dicitura è completamente inutile, e pertanto non occorre apporla (sull'argomento richiamo, a proposito dell'attuale catalogo dei reati procedibili a querela, la mia direttiva dd. 29.12.2022, diffusa in prossimità dell'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia") –.

## **2. Gli elenchi mensili dei reati commessi da persone ignote in rapporto all'avviso alla persona offesa**

Un altro errore che si constata frequentemente è l'inserzione, negli elenchi mensili dei reati commessi da persone ignote, di casi in cui le persone offese abbiano chiesto d'essere avvisati della richiesta di archiviazione od abbiano comunque diritto a ricevere tale avviso. Questo errore da un lato costringe questa Procura a disporre la separazione, dai fascicoli processuali generati da tali elenchi, di quei procedimenti in cui sia necessario dare avviso alle persone offese; dall'altro sottopone i magistrati di questo Ufficio, qualora in talun caso non venga immediatamente rilevata la necessità di procedere alla separazione ed al conseguente avviso, al rischio di omettere un atto doveroso prescritto dalla legge.

Pertanto a proposito degli elenchi mensili dei reati commessi da persone ignote raccomando di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni - già più volte diramate ma non sempre osservate –:

- devono venire formati elenchi separati per ogni tipologia di reato, e di conseguenza l'annotazione preliminare deve essere iscritta per tale tipologia (ad esempio, le frodi informatiche del mese di dicembre avranno un loro elenco ed una loro annotazione preliminare; così i furti; così i danneggiamenti; ecc.);
- è necessario che in quegli elenchi non compaia alcuna denuncia in relazione alla quale la persona offesa debba essere informata della richiesta di archiviazione: potranno confluirci soltanto le denunce relative a reati per cui non sia previsto l'avviso alla persona offesa ovvero le denunce relative a reati (come quello indicato dall'art. 624 bis c.p.) in cui la persona offesa abbia espressamente rinunciato all'avviso (come s'è precisato nel paragrafo precedente);
- pertanto devono essere singolarmente trasmesse, senza accorpamento in alcun elenco, le seguenti due tipologie di denunce: quelle relative a reati commessi da autori rimasti ignoti per i quali la persona offesa abbia espressamente chiesto d'essere avvisata dell'eventuale richiesta d'archiviazione; e quelle relative a reati commessi da autori rimasti ignoti per i quali la persona offesa abbia diritto all'avviso ex art. 408 comma 3 bis c.p.p., al quale non abbia espressamente rinunciato.

Raccomando di voler portare a conoscenza della presente direttiva con opportuna urgenza tutti i comandi, gli uffici e le articolazioni dipendenti, invitandoli ad adeguarsi immediatamente.

Ringrazio fin d'ora tutti i destinatari per l'indispensabile attiva collaborazione.

La presente direttiva verrà pure pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio.

Trieste, 24 novembre 2023

Il Procuratore distrettuale della Repubblica  
Antonio De Nicolo

